

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Patrocinio

Articolo 3 - Iniziative oggetto del patrocinio

Articolo 4 - Criteri per la concessione del patrocinio

Articolo 5 - Modalità di richiesta del patrocinio

Articolo 6 - Procedure di autorizzazione

Articolo 7 - Obblighi dei richiedenti

Articolo 8 - Concessione e durata del patrocinio

Articolo 9 - Clausola di recesso e controlli

Articolo 10 - Entrata in vigore e pubblicazione

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione a soggetti terzi, pubblici o privati, del patrocinio da parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno, di seguito denominato Ordine.

Articolo 2 – Patrocinio

Il patrocinio si configura come il riconoscimento, l'adesione, il sostegno, la promozione riconosciuti da parte dell'Ordine ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche, sociali, celebrative. Le iniziative dovranno avere diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Ordine, essere interessanti per gli iscritti e coerenti con il Codice Deontologico della professione.

Il patrocinio è concesso, di norma, a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo dell'Ordine su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni anche sul web, relative all'evento patrocinato.

La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario l'Ordine né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni.

L'Ordine è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Articolo 3 – Iniziative oggetto del patrocinio

Possono essere oggetto di patrocinio:

- eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, concorsi, premi);
- progetti editoriali (libri, riviste ecc.) progetti multimediali (film, documentari), applicazioni software (cosiddette "app");
- siti web;
- corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali;
- comitati d'onore o comitati scientifici;
- organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

Articolo 4 – Criteri per la concessione del patrocinio

Il patrocinio può essere concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- non siano in contrasto con il codice deontologico;
- apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale ed informativo, a vantaggio della crescita e della valorizzazione degli iscritti all'Ordine;
- coinvolgano esperti o persone di particolare rilievo nell'ambito di attività culturali, scientifiche ed operative;
- identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell'iniziativa ed il numero dei potenziali fruitori.

Le iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio devono essere di natura prevalentemente tecnica/culturale e non puramente commerciale.

Qualora l'evento sia organizzato da un'impresa o un'azienda, almeno uno dei relatori non deve essere direttamente collegato ad essa. I relatori dovranno essere professionisti o docenti universitari specialisti del settore specifico.

L'Ordine si riserva la facoltà di chiedere l'inserimento di relatori individuati dai rispettivi Consigli facendosi carico delle eventuali spese relative alla presenza degli stessi.

Qualora, nell'ambito di corsi o convegni o eventi simili, sia prevista anche la presentazione di prodotti commerciali, questi devono essere corredati da schede tecniche esaustive, al fine dell'eventuale utilizzo professionale del prodotto.

L'eventuale presentazione di prodotti o la trattazione di temi di natura commerciale dovrà avvenire in tempi distinti ed esplicitamente evidenziati rispetto alla trattazione tecnica/culturale propriamente detta, pertanto in un momento che, seppur ricompreso nella stessa giornata dell'evento, sia estranea e non funzionale alla trattazione degli argomenti specifici oggetto di patrocinio.

Qualora sia prevista nell'ambito del corso e del convegno anche la presentazione di opere realizzate o in fase di realizzazione da parte dell'organizzatore, queste devono essere corredate da schede tecniche informative, al fine della comprensione tecnica dell'opera, garantendo il rispetto del diritto d'autore.

Il patrocinio non è concesso per iniziative che abbiano come fine esclusivo il lucro. Nel caso di iniziative che prevedano quote di iscrizione o partecipazione, queste dovranno essere congrue e dovranno essere previste forme di agevolazione per gli iscritti all'Ordine.

Le attività proposte non dovranno infine interferire con altre iniziative che vedono già impegnato l'Ordine o che sono state dallo stesso programmate.

Sono comunque escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ordine;
- che costituiscano esclusivamente pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ordine.

Articolo 5 - Modalità di richiesta del patrocinio

La richiesta per la concessione di un patrocinio da parte dell'Ordine deve essere presentata almeno 45 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. In caso di giustificate circostanze, illustrate nella domanda di patrocinio, il Presidente dell'Ordine ha facoltà di accettare la richiesta pervenuta in tempi diversi, sentito il parere del Consiglio. Nel caso in cui non sussistano i termini per la convocazione del Consiglio, il Presidente provvede direttamente.

L'istanza di patrocinio dovrà essere completa dei dati e della documentazione seguente:

- Nominativo, indirizzo e recapiti (telefono, fax, posta elettronica e PEC) del richiedente
- Titolo dell'iniziativa
- Data e luogo dell'evento
- Nominativo e recapito del responsabile dell'iniziativa che terrà i contatti con l'Ordine
- Programma completo dell'iniziativa completo dell'elenco dei relatori o ricercatori con relativo sintetico curriculum vitae e professionale
- Sintetica relazione e documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio
- Bozza della documentazione sulla quale andrà apposto il logo e la denominazione dell'Ordine
- Dichiarazione di impegno a fornire su supporto informatico tutti gli atti del corso, convegno o seminario.

Nell'istanza dovrà altresì essere indicato:

- se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio e/o sponsorizzazioni ad altri soggetti pubblici e/o privati ed a quali;
- quali siano i criteri di iscrizione all'iniziativa e quelli di ammissione nel caso in cui sia previsto il numero chiuso;
- se sia prevista una quota di iscrizione, evidenziandone l'importo e la forma di agevolazione per gli iscritti all'Ordine.

Articolo 6 – Procedure di autorizzazione

La procedura per la concessione del patrocinio prevede quanto segue:

- i soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Ordine presentano una domanda, firmata dal legale rappresentate (o suo delegato) indirizzata a: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ascoli Piceno, Viale Indipendenza, 7, Ascoli Piceno; la domanda può essere consegnata a mano o inviata tramite posta ordinaria o PEC all'indirizzo architettiascolipiceno@awn.it;
- l'istanza è opportunamente istruita da parte del Segretario o suo delegato, che provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto. Nel caso in cui sia necessario può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa;
- la valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione dal parte dell'Ordine, la domanda di patrocinio è ritenuta inammissibile;

Nel corso del primo Consiglio dell'Ordine utile la richiesta viene posta all'ordine del giorno.

In caso di parere favorevole il Presidente comunica al richiedente l'esito dell'istanza ricordando gli impegni da assumere ai sensi del punto successivo.

In caso di parere contrario il Presidente comunica al richiedente l'esito dell'istanza e la motivazione del diniego.

Articolo 7 - Obblighi dei richiedenti

I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio dell'Ordine sono autorizzati a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Presidente.

Il logo dell'Ordine con la dicitura "*con il Patrocinio dell'Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di Ascoli Piceno*" dovrà essere pubblicato su ogni strumento di pubblicizzazione dell'evento. Il logo deve essere apposto sul materiale informativo e promozionale in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. In caso di promozione sul web il logo potrà essere riportato solo nelle pagine che contengono il programma dell'iniziativa e non in Home Page.

Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ordine per il relativo benestare.

Il programma definitivo dell'iniziativa dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ordine, almeno 10 giorni prima dell'evento, per l'opportuna pubblicizzazione.

Articolo 8 - Concessione e durata del patrocinio

Il Patrocinio concesso dall'Ordine è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno. Per i progetti che prevedono una durata superiore all'anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico provvedimento.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine, che si riserva di riesaminare l'istanza.

La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.

I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.

Articolo 9 – Clausola di recesso e controlli

L'Ordine si riserva in ogni momento la possibilità di recedere dalla concessione del patrocinio oltre a tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio.

L'Ordine può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio.

In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto sopra, l'Ordine si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Ordine si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 10 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento approvato nell'odierna seduta di Consiglio, si intende immediatamente vigente. Il Consiglio delibera la pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito istituzionale.